

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di parziali o mancati raggiungimenti degli obiettivi di apprendimento si può motivare l'ammissione con le seguenti motivazioni:

Raggiungimento di obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, integrazione nel gruppo classe);
Situazioni di disagio sociale e/o familiare;

Alunno straniero con percorso di integrazione e alfabetizzazione non ancora consolidato;

Difficoltà riconducibili a situazioni particolari (DSA, diversamente abile);

Fiducia nel processo di maturazione/crescita personale dell'alunno.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno quattro discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative -per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti-se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si prevede la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:

qualora l'alunno non abbia seguito i tre quarti del monte ore annuale personalizzato di una o più discipline.

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Il C.d.C. all'unanimità/a maggioranza ritiene che l'alunno/a non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva alla luce di alcuni dei seguenti criteri opportunamente valutati:

scarso interesse per l'attività didattica e partecipazione saltuaria e superficiale;

impegno discontinuo e superficiale nel lavoro a scuola e a casa;

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno quattro discipline;

assenza di progresso nell'apprendimento anche rispetto a carenze riscontrate nell'anno scolastico precedente, nonostante siano stati organizzati percorsi didattici personalizzati e di gruppo;

possibilità di recuperare attraverso la non ammissione alla classe successiva le proprie carenze e competenze.